



COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO DEI DEHORS E APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13/09/2018

IL SINDACO
Dario Raugna

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

INDICE GENERALE

CAPO I

Disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

| | | |
|-------------------|---|----|
| Art. 1 | Ambito e scopo | 4 |
| Art. 2 | Occupazioni escluse dalla disciplina | 4 |
| Art. 3 | Caratteristiche delle autorizzazioni/concessioni/nulla-osta | 5 |
| Art. 4 | Disposizioni generali | 5 |
| Art. 5 | Domanda di occupazione | 6 |
| Art. 5 bis | Segnalazione Certificata di Inizio Attività | 7 |
| Art. 6 | Istruttoria della domanda | 7 |
| Art. 7 | Rilascio o diniego dell'atto di concessione | 8 |
| Art. 8 | Altri titoli abilitativi | 8 |
| Art. 9 | Obblighi del concessionario | 9 |
| Art.10 | Nuove concessioni e differimento dei termini delle autorizzazioni . | 9 |
| Art.11 | Revoca, modifica, sospensione | 10 |
| Art.12 | Controlli | 10 |
| Art.13 | Occupazioni abusive | 10 |
| Art.14 | Tipologia di occupazione con dehors | 11 |
| Art.15 | Altre tipologie di occupazione | 11 |

CAPO II

Cantieri stradali e manomissione di suolo pubblico

| | | |
|---------------|--|----|
| Art.16 | Oggetto dei provvedimenti..... | 13 |
| Art.17 | Presentazione della domanda | 13 |
| Art.18 | Istruttoria e conclusione del procedimento..... | 14 |
| Art.19 | Principali obblighi del titolare del provvedimento | 15 |
| Art.20 | Periodi di occupazione | 15 |
| Art.21 | Proroga del provvedimento autorizzativo..... | 16 |
| Art.22 | Convenzioni e accordi | 16 |
| Art.23 | Manomissioni d'urgenza e relative autorizzazioni | 16 |
| Art.24 | Depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative | 17 |
| Art.25 | Escussione dei depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative | 17 |
| Art.26 | Modalità e tempi di svincolo dei depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative | 17 |
| Art.27 | Ripristini definitivi..... | 18 |
| Art.28 | Fine dei lavori..... | 18 |
| Art.29 | Sopralluogo finale | 18 |
| Art.30 | Esecuzioni d'ufficio con recupero delle spese | 18 |
| Art.31 | Danni a terzi | 18 |
| Art.32 | Esecuzione..... | 19 |
| Art.33 | Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori..... | 19 |
| Art.34 | Prescrizioni in materia di circolazione stradale..... | 19 |
| Art.35 | Manutenzioni | 20 |

| | | |
|---------------|--|----|
| Art.36 | Vigilanza | 20 |
| Art.37 | Ulteriori oneri a carico del richiedente | 20 |
| Art.38 | Prescrizioni tecniche | 21 |

CAPO III

Applicazione della tassa

| | | |
|---------------|---|----|
| Art.39 | Soggetti attivi e passivi | 22 |
| Art.40 | Esenzioni o riduzioni della tassa | 22 |
| Art.41 | Classificazione del Comune | 23 |
| Art.42 | Forme di gestione del servizio | 24 |
| Art.43 | Funzionario responsabile | 24 |
| Art.44 | Revoca di concessioni o autorizzazioni | 24 |
| Art.45 | Commisurazione della tassa | 24 |
| Art.46 | Occupazioni permanenti | 25 |
| Art.47 | Occupazioni temporanee | 26 |
| Art.48 | Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo | 28 |
| Art.49 | Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo | 28 |
| Art.50 | Denuncia e versamento della tassa | 29 |
| Art.51 | Accertamenti | 30 |
| Art.52 | Contenzioso | 30 |
| Art.53 | Rimborsi | 30 |
| Art.54 | Importi minimi | 30 |
| Art.55 | Restituzione della tassa e del canone | 30 |
| Art.56 | Sanzioni | 31 |

CAPO IV

Disposizioni finali

| | | |
|---------------|------------------------------------|----|
| Art.57 | Rinvio ad altre disposizioni | 32 |
| Art.58 | Abrogazioni | 32 |
| Art.59 | Norme transitorie | 32 |
| Art.60 | Rinvio dinamico | 32 |
| Art.61 | Entrata in vigore | 32 |
| | Zonizzazione Tariffe | 33 |
| | Allegato ad art.15, comma 2 | 34 |
| | Allegato "SINTESI" | 35 |
| | Allegato 2 | 36 |

CAPO I

Disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1

Ambito e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, i criteri di applicazione della relativa tassa nonché la disciplina dei dehors, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e al Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Occupazioni escluse dalla disciplina

Il presente Regolamento non si applica alle occupazioni di seguito elencate:

- a) verdi pubblici concessi in gestione ai sensi dell'art.4 della legge 14 gennaio 2013 n.10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
- b) sovrastanti il suolo pubblico con tende, festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- c) effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- d) sovrastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, escluse le tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali;
- e) ad uso residenziale, con elementi per lo smaltimento delle acque piovane, gli isolamenti termici, tappeti e simili, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2, poste a ridosso del muro e per una superficie di occupazione complessiva inferiore a 0,50 m²);
- f) le utilizzazioni particolari di fabbricati o porzioni di fabbricati appartenenti al Comune;
- g) le occupazioni di durata non superiore a 24 ore, ad esclusione delle aree su cui si effettuino eventualmente attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande, realizzate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi, da soggetti che non perseguono finalità di lucro;
- h) afferenti attività istituzionali proprie dei Servizi consegnatari dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000, pur concordando gli eventi con la Polizia Locale al fine di tutelare la sicurezza pubblica e garantire il transito pedonale e veicolare;
- i) di aree utilizzate per l'organizzazione di manifestazioni e di spettacoli di intrattenimento per i turisti e i residenti della località, da porre in essere in diverse

vie, piazze e calli della Città, organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o patrocinate con espressa previsione, nell'atto deliberativo del patrocinio, di esclusione dalla disciplina;

l) accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;

m) accessi carrabili a servizio di fondi agricoli.

Art. 3

Caratteristiche delle autorizzazioni/concessioni/nulla-osta

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. La denominazione del provvedimento amministrativo rilasciato e la sua durata sono rilevabili dal comma successivo.
3. Le occupazioni temporanee di breve durata per una fascia oraria giornaliera inferiore alle 24 ore sono soggette a **nulla osta** reiterabili nell'anno solare per non più di quattro volte. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee e soggette ad **autorizzazione**. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 9 anni, ovvero non superiore a 29 anni per i provvedimenti che afferiscono al Codice della Strada (passi carrai, sottoservizi, ecc.) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti e sono soggette a **concessione**.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni del suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
5. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - con la facoltà dell'Amministrazione di imporre modifiche, sospensioni, prescrizioni, nuove condizioni e revoche.
6. Chi intende succedere a qualsiasi titolo consentito, deve farne preventiva richiesta, in carta legale al Comune, il quale, in caso di accoglimento della richiesta, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione.

Art. 4

Disposizioni generali

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono accordate nel rispetto della legislazione e dei Regolamenti vigenti.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.20 del Codice della Strada e all'art.2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, le zone di rilevanza storico-ambientale, nelle quali l'occupazione di carreggiata/marciapiede può essere autorizzata, a condizione che non determini intralcio alla circolazione, coincidono con la "zona territoriale omogenea A" del PRGC vigente e con le aree assoggettate ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004.

In dette zone di rilevanza storico-ambientale, possono essere ammesse occupazioni in deroga, purché venga garantita, a cura dell'occupante, una zona protetta in sicurezza, di ampiezza non inferiore a metri 1,20 che consenta la circolazione dei

pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Tali prescrizioni valgono anche per le fattispecie di cui all'art.2, comma e)

3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia essa temporanea che permanente, deve essere di tipo reversibile, cioè deve consentire il ripristino del bene all'uso collettivo, a seguito della cessazione del godimento individuale, con la rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio.
4. Eventuali ripetuti rilasci di concessioni di suolo pubblico, non sono tali da ingenerare nell'interessato un ragionevole e consolidato affidamento a conservare la concessione; ne consegue che il concessionario di un bene pubblico non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto.
5. In generale l'ammissibilità della tipologia, della durata e delle dimensioni dell'occupazione sarà valutata di volta in volta dai settori competenti, tenendo conto dell'ambiente circostante e delle soluzioni proposte.
6. In presenza di vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni.
7. I manufatti devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali e devono inserirsi armonicamente nel contesto architettonico esistente.

Art. 5

Domanda di occupazione

1. Salvo i casi diversamente regolati dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali, l'occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda da parte del soggetto interessato al competente Servizio comunale o al SUAP, con i contenuti previsti dalla apposita modulistica all'uopo predisposta.
2. I competenti Servizi comunali predispongono, dove necessario, la modulistica, la definizione degli opportuni elaborati tecnici, grafici, fotografie, ecc. che dovranno essere allegati alla domanda, in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, nonché la definizione delle eventuali integrazioni che possano rendersi necessarie.
3. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi all'area prospiciente l'attività produttiva, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto del proprietario e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati.
4. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.
5. L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dai Servizi competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 es.m.i.

Art. 5 bis

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. L'autorizzazione, all'occupazione di suolo pubblico con espositori, è sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art.27 della L.R. n.7/2000, ove il titolare dell'esercizio di vendita al dettaglio attesta in particolare:
 - la tipologia della merce che intende commercializzare;
 - l'ubicazione esatta del tratto di suolo pubblico che intende occupare;
 - il numero di espositori e la superficie di occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia, nonché di aver assolto agli obblighi tributari per eventuali occupazioni precedenti.
2. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi all'area prospiciente l'attività produttiva, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto del proprietario e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati.

Art. 6

Istruttoria della domanda

1. L'autorizzazione/concessione all'occupazione di un suolo pubblico è espressione di un potere pubblicistico di natura discrezionale, nel rispetto del principio di proporzionalità che impone alla pubblica amministrazione di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi, attraverso la predisposizione di un'adeguata istruttoria che verifichi l'esistenza delle condizioni richieste ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione e un'adeguata comparazione tra gli interessi contrapposti.
2. Verificata la completezza e la regolarità formale della domanda, il responsabile del procedimento/il responsabile del SUAP avvia il procedimento e provvede a richiedere i pareri ai servizi di competenza.

Il responsabile del procedimento potrà prendere accordi con i Servizi coinvolti, al fine di agevolare l'espressione dei pareri di competenza anche tramite silenzio assenso.

Per l'acquisizione di pareri si potrà procedere anche con conferenza dei servizi.
3. Il Responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno

derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dal ricevimento di istanza regolare e completa.
5. Sono comunque rigettate le richieste di concessione/occupazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai Regolamenti oppure non siano conciliabili con le esigenze dei pubblici servizi e delle attività disposte dall'Amministrazione comunale, nonché le richieste di soggetti che abbiano in essere occupazioni abusive.
6. Sono altresì rigettate le richieste presentate da soggetti che non abbiano effettuato, nei termini previsti dal presente Regolamento, il pagamento della tassa per precedenti occupazioni di spazi ed aree pubbliche (anche diverse per tipologia e localizzazione da quella oggetto della richiesta), salvo che non abbiano assolto agli obblighi tributari anche in tempi successivi ma comunque prima della nuova occupazione richiesta e/o del rinnovo di occupazioni preesistenti sia di carattere permanente che temporaneo.
7. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più soggetti o due richieste risultino incompatibili, l'autorizzazione o la concessione è accordata attraverso l'esame comparativo delle domande in relazione all'interesse pubblico, restando impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; l'esercizio della discrezionalità di scelta sarà operato dall'organo politico dell'Ente (Giunta comunale).

Art. 7

Rilascio o diniego dell'atto di concessione

1. A seguito dei risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento rilascia la concessione/autorizzazione, con eventuali prescrizioni, o comunica il diniego, anche parziale, al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione del suolo pubblico, **ferma restando la necessità di eventuali altri atti abilitativi derivanti dalla installazione di manufatti collegabili all'occupazione.**

Art. 8

Altri titoli abilitativi

1. La autorizzazione/concessione di suolo pubblico non sostituisce altri titoli abilitativi.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico costituisce titolo per l'ottenimento di eventuali titoli abilitativi edilizi.
3. Qualora, per qualsiasi causa (revoca, annullamento, cessazione attività, naturale scadenza, ecc.), dovesse venire meno l'efficacia della autorizzazione/concessione

all'occupazione del suolo pubblico, verrà meno anche l'efficacia di eventuali titoli abilitativi edilizi relativi all'occupazione.

4. Qualora i manufatti non vengano rimossi entro i termini stabiliti nell'atto di concessione/autorizzazione o comunque entro i termini stabiliti in altri atti (revoca, annullamento, nuove prescrizioni, ecc.), essi saranno considerati a tutti gli effetti abusivi.

Art. 9

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione e ha l'obbligo:
 - a) di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione;
 - b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o agenti di vigilanza, la concessione/autorizzazione;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) di non manomettere in alcun modo il suolo occupato a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione e con l'obbligo della rimessa in pristino;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione versata.
2. Il titolare della concessione/autorizzazione, nel caso di interventi di primo soccorso antincendio, dovrà attivarsi a rimuovere tempestivamente tutte le strutture amovibili quali sedie, tavolini, fioriere, ecc. nonché qualsiasi elemento ostativo a spazi e percorsi per lo svolgimento di tali attività di soccorso ed al passaggio dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco (autobotte, autoscala, etc.).
Dovrà essere assicurato il libero passaggio ai percorsi di esodo dal locale, anche con l'eventuale rimozione immediata di qualsiasi struttura amovibile, in modo tale da non costituire intralcio alla fruibilità delle vie designate per la fuoriuscita delle persone presenti all'interno dell'attività.

Art. 10

Nuove concessioni e differimento dei termini delle autorizzazioni

1. Alla scadenza della concessione permanente, e prima della fine dell'anno solare, il concessionario può richiederne una nuova, in base a quanto previsto dall'art.5.
2. In caso di occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di differimento dei termini, indicando la nuova durata.
3. In occasione di rinnovo della domanda di occupazione del suolo ed aree pubbliche, ove l'occupazione sia quella rientrante in quella già autorizzata, in modo conforme al Piano dei Dehors e al Regolamento, il titolare dichiara, con atto sostitutivo di notorietà, la totale conformità a quello precedentemente autorizzato.

Art. 11

Revoca, modifica, sospensione

1. Può essere disposta la revoca della concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancata occupazione del suolo concesso/autorizzato senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione;
 - b) per l'omesso pagamento della tassa per l'occupazione del suolo concesso/autorizzato.
2. Il Comune può revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, anche imponendo nuove condizioni e prescrizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di pubblica sicurezza o per altre motivazioni attinenti le scelte dell'Amministrazione sull'utilizzo del suolo pubblico.
3. Nei casi di cui al presente articolo, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12

Controlli

1. Il Comune, tramite gli organi di vigilanza, può effettuare in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione.
2. Gli organi di Polizia Locale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, all'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 13

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, autorizzazione, nulla osta e/o in difformità dalle stesse.
2. L'applicazione o la corresponsione della tassa, nel caso di occupazioni abusive, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale deve provvedere allo sgombero con il supporto dell'Area Tecnica.
4. Nel caso di occupazione abusiva si applica l'art.20 del Codice della Strada e l'art.633 del Codice Penale per reati di "invasione di terreni ed edifici".
5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito, al responsabile dell'abuso, delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi causa di forza maggiore.

Art. 14

Tipologia di occupazione con dehors

1. Agli effetti del presente Regolamento, si intende per dehors l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili e smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o ad uso pubblico, per delimitare ed arredare lo spazio esterno annesso ad un locale di:
 - a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di commercio;
 - b) attività turistico-ricettive, come disciplinate dalle disposizioni regionali in materia di commercio e turismo;
 - c) attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di artigianato, panifici e/o altri esercizi di vicinato che vendono prodotti alimentari, ai quali è consentita la vendita per il consumo immediato.
2. I dehors si distinguono a seconda delle loro caratteristiche, tipologia temporale (permanente, temporaneo stagionale, temporaneo di breve durata).
L'installazione di dehors in aree soggette a vincolo monumentale e/o paesaggistico saranno autorizzate/concesse ad avvenuta acquisizione delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004; ad avvenuto perfezionamento di un eventuale accordo con la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che definisca le tipologie di occupazioni realizzabili nelle aree soggette a vincolo monumentale, le occupazioni poste in essere si dovranno conformare ai contenuti dell'accordo.
3. La presa d'atto dell'intervenuto accordo con la Soprintendenza sarà effettuata con atto del Consiglio Comunale, ad integrazione e completamento del presente Regolamento.

Art. 15

Altre tipologie di occupazione

1. Apparecchi da intrattenimento e distributori automatici.
In tutto il territorio comunale non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con apparecchi da intrattenimento e divertimento, né distributori automatici in genere, ad eccezione dei giochi per bambini (quali dondolanti e simili) che possono essere installati in tutte le zone, ad esclusione della Zona 1 dell'allegato "Zonizzazione tariffe".
Su tutto lo spazio pubblico del territorio comunale non è consentita l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo (slot machine e simili).
2. Esposizione merci.
L'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali al dettaglio deve avvenire esclusivamente mediante idonei espositori atti a contenerle.
L'espositore deve essere posizionato in unica fila, con il lato più lungo parallelo all'edificio ed esclusivamente nello spazio antistante l'esercizio commerciale di riferimento.
Deve essere collocato in adiacenza all'edificio o ad almeno una distanza non inferiore a m 1,20 (luce libera al lordo delle merci esposte) e non superiore a m 2,00 in modo da garantire una corretta percorribilità pedonale.
Gli espositori (vedi allegata tipologia) e le merci esposte non devono superare la superficie di ingombro e in proiezione di 2 m² e l'altezza massima di m 1,60, comprensivi della merce; gli stessi possono essere installati in tutte le zone, ad

esclusione della Zona 1 dell'allegato "Zonizzazione tariffe".

Gli espositori di merci devono essere rimossi durante le ore di chiusura degli esercizi.

Il numero di espositori consentito per ciascun esercizio è specificato nell'allegata "Sintesi".

3. Altre occupazioni di suolo pubblico, quali, ad esempio, portabiciclette, pensiline bus, stalli per autovetture realizzati su aree a ciò destinate, pedane, tappeti, ecc. possono essere consentite nel rispetto della vigente normativa e vanno valutate di volta in volta in sede di istruttoria.
4. Occupazioni disciplinate anche da altri strumenti normativi e regolamentari verranno valutate in base alle disposizioni di settore, in quanto potrebbero comportare occupazioni di suolo pubblico che sono assorbite da altri strumenti normativi.

CAPO II

Cantieri stradali e manomissione di suolo pubblico

Art. 16

Oggetto dei provvedimenti

Sono oggetto dei provvedimenti di cui al presente Regolamento (nulla-osta, autorizzazione, concessione):

- l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di cantieri edili;
- le manomissione di suolo e sottosuolo pubblico, tutte le modifiche e trasformazioni degli stessi mediante opere di scavo e ripristino, sia su aree pavimentate che in aree sterrate o aree verdi.

Ove necessario il servizio competente provvederà altresì ad emettere il provvedimento (ordinanza) di regolazione ai sensi del N.C.d.S. conseguente agli interventi dei punti precedenti.

Art. 17

Presentazione della domanda

1. La richiesta, redatta su carta resa legale mediante l'apposizione di marca da bollo ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 24.05.2005 e s.m.i., fatta eccezione per quella presentata dai soggetti di cui all'art.16 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e s.m.i., dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire ovvero:
 - a)** i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale e/o Partita I.V.A.); nel caso in cui il richiedente sia un Ente, una Società, un'Associazione o simili, dovranno essere indicati la denominazione, la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e/o Partita I.V.A., nonché il Legale Rappresentante o la persona fisica cui fare riferimento;
 - b)** il tipo di richiesta (occupazione di suolo pubblico ad uso cantiere, autorizzazione allo scavo o occupazione di suolo pubblico ad uso cantiere ed autorizzazione allo scavo);
 - c)** l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici per i quali si chiede l'occupazione uso cantiere e/o l'autorizzazione allo scavo, completa di numero civico di riferimento o eventuale indicazione della località;
 - d)** la descrizione sommaria dell'eventuale opera da eseguire ed i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori;
 - e)** descrizione sintetica, eventualmente corredata da documentazione fotografica, dell'area di occupazione e/o di scavo comprendente eventuali elementi stradali particolari, quali pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie e quant'altro esistente;
 - f)** descrizione delle modifiche necessarie alla regolamentazione della circolazione e della sosta ai sensi del N.C.d.S. nelle aree interessate;
 - g)** la durata presunta dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, ai fini della determinazione del contributo T.O.S.A.P.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ai fini di una corretta valutazione tecnica.

2. Ogni domanda presentata, relativa ad autorizzazioni allo scavo, dovrà essere inoltre corredata dei seguenti allegati:
 - a) relazione tecnica con la descrizione delle opere da realizzare;
 - b) planimetria, in scala adeguata, dalla quale risulti l'esatta ubicazione dello scavo da effettuare, le alberature e i cespugli eventualmente presenti nelle vicinanze, le reti tecnologiche esistenti, i corpi tecnologici fuori terra, il tipo di pavimentazione esistente nella zona interessata dallo scavo e tutto quanto necessario per una corretta valutazione degli interventi da effettuare;
 - c) le dimensioni dello scavo (larghezza e lunghezza);
 - d) eventuali nulla-osta necessari, da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (per esempio in caso di allacciamento alla rete Comunale della fognatura, il parere dell'Ente gestore);
 - e) il professionista o tecnico abilitato, designato dal richiedente in qualità di Direttore dei Lavori, da indicare in fase di comunicazione di inizio lavori;
 - f) la/le Ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna, da indicare in fase di comunicazione di inizio lavori;
 - g) l'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti l'autorizzazione.
3. Non sono soggette ai provvedimenti di cui all'art.1 le occupazioni con macchine operatrici o installazioni di cantiere occasionali, di durata ininterrotta non superiore alle tre ore, fatta salva la possibilità di richiedere emissione di ordinanza in materia di circolazione stradale.

Art. 18

Istruttoria e conclusione del procedimento

1. Il Responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta della documentazione di cui all'art.17, il Responsabile dell'istruttoria formula all'interessato, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere trasmessa dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il Responsabile dell'istruttoria, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dei lavori si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile dell'istruttoria nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
In difetto di comunicazione il parere favorevole si intende acquisito.

6. Terminata l'istruttoria, il procedimento amministrativo viene concluso con l'emissione della relativa autorizzazione/ordinanza o diniego ai lavori di scavo richiesti.
7. Il provvedimento sarà rilasciato a cura del Dirigente dell'Area Tecnica, il quale tramite il proprio Ufficio manderà al richiedente un invito al ritiro dello stesso.
8. Contestualmente al ritiro del provvedimento, il richiedente o suo delegato dovrà consegnare quanto necessario al rilascio, ovvero:
 - a) marca da bollo;
 - b) la ricevuta o attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, presso la Tesoreria comunale per i soggetti privati o la copia della fideiussione bancaria o assicurativa per gli Enti gestori, per l'importo calcolato secondo quanto indicato all'art.24 del presente Capo.

Art. 19

Principali obblighi del titolare del provvedimento

1. È fatto obbligo al titolare del provvedimento di rispettare tutte le disposizioni contenute nello stesso, concernenti le modalità di utilizzo delle aree o degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto altresì obbligo, al titolare del provvedimento, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui, dall'occupazione o dai lavori di scavo, siano derivati danni al suolo circostante o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della manomissione, entro il termine massimo previsto dal provvedimento.
3. In caso di mancato ripristino o di irregolarità dello stesso si provvederà, previa diffida al titolare del provvedimento, ad adempiere all'incameramento degli importi cauzionali ed al contestuale avvio delle procedure per l'esecuzione d'ufficio delle rimozioni e dei ripristini, con conseguente addebito delle spese sostenute.
4. Non è consentita l'installazione di manufatti, connessi all'impiantistica di cantiere, esternamente al perimetro individuato dal provvedimento, se richiesto.
5. Il titolare deve eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito.
È inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il titolare del provvedimento risponde, nei confronti dell'Amministrazione, dei danni cagionati alla proprietà pubblica dai propri appaltatori, subappaltatori o cottimisti comunque denominati.
7. È fatto divieto al titolare di cedere a terzi l'uso dello spazio eventualmente assegnato per l'installazione del cantiere.
8. Il titolare deve osservare tutte le norme nazionali, regionali e comunali in vigore.

Art. 20

Periodi di occupazione

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico e/o scavo, sono soggette alle seguenti

limitazioni:

a) all'interno della Zona "A", come individuata dal vigente P.R.G.C. e nelle vie perimetrali, è consentita l'installazione di gru monostelo carrabili; nel periodo dal 30 aprile al 30 settembre è fatto divieto di occupare suolo pubblico con eccezione per le opere pubbliche;

b) all'interno della "B", come individuata dal vigente P.R.G.C., dal 30 aprile al 30 settembre è consentito il mantenimento di ponteggi che al più interessino la sola viabilità pedonale, con il limite di m 1,50, sempre che sia garantito il transito di pedoni in piena sicurezza, con eccezione per le opere pubbliche.

Art. 21

Proroga del provvedimento autorizzativo

Nel caso in cui l'inizio e il termine dell'occupazione e/o i lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali, la domanda di proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo.

Art. 22

Convenzioni e accordi

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno, il Comune di Grado, tramite l'Area Tecnica, potrà stipulare convenzioni e accordi con le aziende, enti e altri soggetti interessati alla realizzazione di sviluppo di rete, valide come autorizzazione generale annuale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere in possesso della concessione di cui all'art.16 del Capo II.
3. Agli Enti gestori di servizi a rete, che stipulano la convenzione, è consentito prestare un'unica fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo stabilito nell'atto di convenzione.
4. L'Amministrazione procederà ad escutere la fideiussione, bancaria o assicurativa, nei casi indicati nell'atto di convenzione.

Art. 23

Manomissioni d'urgenza e relative autorizzazioni

1. In caso di accertata emergenza, o di obiettiva necessità che non consenta alcun indugio, i lavori di scavo possono essere effettuati da parte degli enti gestori dei sottoservizi, senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione scritta e prova d'urgenza all'Area Tecnica, per le eventuali incombenze relative alla circolazione veicolare e pedonale.
La comunicazione di inizio delle operazioni di scavo in via d'urgenza, con eventuale occupazione del suolo pubblico, può essere inoltrata per posta elettronica certificata. In tali casi l'ente gestore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose.
2. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione.
La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su

servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

Art. 24

Depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative

1. Il rilascio del provvedimento è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale per i privati o al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa per gli Enti gestori di reti di pubblico servizio, come garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino, per un importo commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da manomettere e successivamente da ripristinare, sulla base dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Regionale per le opere pubbliche, vigente nella Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 1, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune, nonché la sua decadenza solo a seguito della emissione della lettera di svincolo da parte del Responsabile competente.
3. La cauzione verrà restituita con le modalità ed i tempi di cui al successivo art.26.

Art. 25

Escussione dei depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative

L'Amministrazione procederà ad escutere il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
- b) in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 (cinque) giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
- c) nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche del presente Capo.

Art. 26

Modalità e tempi di svincolo dei depositi cauzionali, fideiussioni bancarie o assicurative

I depositi cauzionali, le fideiussioni bancarie o assicurative saranno svincolate, previa richiesta da parte del titolare del provvedimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine lavori, purché le obbligazioni garantite siano state pienamente assolte e la successiva verifica finale abbiano avuto esito positivo e sia garantito il mantenimento qualitativo e prestazionale dei ripristini effettuati per il suddetto periodo.

In caso contrario l'Amministrazione si riserva di avvalersi in tutto o in parte delle garanzie ricevute, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali maggiori

danni.

Art. 27 **Ripristini definitivi**

Nel caso di lavori di scavo, i ripristini definitivi del manto stradale non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e stabile assestamento del ripristino provvisorio.

Art. 28 **Fine dei lavori**

1. È fatto obbligo al termine dell'occupazione, e/o dei ripristini definitivi del manto stradale nel caso di lavori di scavo, di presentare apposita comunicazione.
2. Il mancato recapito della comunicazione di fine lavori non permetterà lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 29 **Sopralluogo finale**

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di fine lavori, a seguito di sopralluogo congiunto, verrà redatto apposito verbale.
2. Nell'eventualità che vengano riscontrate inadempienze, relative alla regolare esecuzione delle opere di ripristino, il Funzionario Responsabile, previa comunicazione scritta, inviterà il soggetto autorizzato a porvi rimedio entro 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 30 **Esecuzioni d'ufficio con recupero delle spese**

Qualora il soggetto autorizzato non ottemperasse nel termine ai ripristini a regola d'arte, si procederà all'esecuzione d'ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, incamerando il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o assicurativa, per l'importo necessario all'esecuzione delle opere stesse. Resta inteso che il soggetto autorizzato rimarrà responsabile delle opere eseguite fino alla data d'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31 **Danni a terzi**

1. Tutte le eventuali responsabilità, inerenti l'occupazione o la realizzazione dell'opera oggetto della richiesta, saranno esclusivamente a carico del soggetto autorizzato, essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

2. Nel caso di scavi, il soggetto autorizzato è tenuto a informarsi dei sottoservizi vicini ed interferenti con i lavori che intende eseguire, e rimane responsabile di ogni danno agli stessi, conseguentemente ai lavori in strada da lui eseguiti.
3. Ogni e più ampia responsabilità, per qualsiasi evento e danno a terzi che si dovesse verificare prima della fine dei lavori, in dipendenza dell'occupazione e/o della manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, ricadrà esclusivamente sul soggetto autorizzato, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata da terzi stessi.

Art. 32

Esecuzione

1. L'occupazione e/o i lavori di scavo dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione veicolare e ciclopedonale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nel provvedimento rilasciato dal Comune.
2. Almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere posti sul luogo dell'intervento appositi cartelli di preavviso, onde consentire alla popolazione una costante informazione sugli interventi che verranno svolti sul suolo pubblico o di uso pubblico, consentendo altresì uno snellimento del traffico nei tratti eventualmente interessati.
3. I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principali che per gli allacciamenti, se posate in carreggiate stradali, devono rispettare la normativa di settore.
Eventuali deroghe, relativamente alla profondità di posa delle condutture, potranno essere concesse, ai sensi dell'art.5, comma 3 della Direttiva 03.03.1999 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane, a seguito di specifica richiesta tecnicamente motivata per ogni singolo caso.
4. Le impalcature visibili dalla pubblica via devono essere opportunamente mascherate con teli continui di colore bianco.
I teli dovranno essere ripristinati in caso di deterioramento degli stessi.
E' consentito, nella misura massima del 20% della superficie di prospetto principale, installare cartellonistica pubblicitaria, a condizione che sia riprodotto, in scala adeguata, lo stato di progetto dell'edificio oggetto di intervento e venga ottenuta l'autorizzazione per gli impianti pubblicitari.

Art. 33

Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del "Regolamento N.C.d.S." relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri e sicurezza dei pedoni.

Art. 34
Prescrizioni in materia di circolazione stradale

1. Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dal “Regolamento N.C.d.S.” ed al termine dei lavori il titolare del provvedimento ha l’obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.
2. Dovranno altresì essere osservate le norme del “Regolamento N.C.d.S.” in materia di circolazione stradale.
3. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed i passi carrabili.

Art. 35
Manutenzioni

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese del titolare, fino al sopralluogo finale, ferma restando la garanzia decennale sui lavori edili prevista dal Codice Civile.
2. Qualora, nel corso di tale periodo, si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al titolare del provvedimento di procedere al ripristino immediato, in base agli articoli del presente Regolamento e secondo quanto prescritto di volta in volta dall’ufficio preposto.

Art. 36
Vigilanza

1. Il Comando di Polizia Locale ed il Settore Manutenzioni eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sulla regolare circolazione veicolare e ciclopeditonale nell’area interessata ai lavori, sull’esecuzione degli stessi e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate tutte le disposizioni previste dal “N.C.d.S.” e dal relativo “Regolamento N.C.d.S.”, i tempi di esecuzione stabiliti dall’autorizzazione, le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento.
2. I giudizi espressi dal Comando di Polizia Locale e dal Settore Manutenzioni, in merito alla esecuzione dei lavori di scavo e ripristino, sono insindacabili e pertanto il soggetto autorizzato è tenuto ad eseguire i lavori ritenuti irregolari, nei tempi e nei modi stabiliti dagli stessi.
3. In caso di accertate violazioni, sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente “N.C.d.S.”.

Art. 37
Ulteriori oneri a carico del richiedente

1. Per i lavori che necessitano di interruzione, limitazione o spostamento di una o più fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale, il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal gestore del Trasporto Pubblico Locale.

2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia.
3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza del provvedimento, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso gli Enti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

Art. 38

Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche verranno esplicitate in un Regolamento tecnico che verrà approvato con determina dirigenziale da parte del Dirigente dell'Area Tecnica, entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

CAPO III

Applicazione della tassa

Art. 39

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione (occupazioni permanenti) o autorizzazione (occupazioni temporanee) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla consistenza (m_3 , m_2 , m) effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del proprio territorio.
2. Il presupposto impositivo va individuato, ai sensi del richiamato D. Lgs. n.507 del 1993 artt.38 e 39, nella sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di singoli, essendo sufficiente che l'area sia materialmente interclusa, o funzionalmente sottratta all'uso pubblico, per effetto diretto d'una occupazione materiale.

Art. 40

Esenzioni o riduzioni della tassa

1. Sono esenti le occupazioni elencate all'art.49 del D. Lgs. 507/1993:
 - a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b)** le occupazioni realizzate con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c)** le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d)** le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore o a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e)** le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f)** le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g)** accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h)** i passi carrai per i quali, a seguito dell'accertato e documentato inutilizzo dello stesso, esista la necessità da parte del Comune di mantenere inalterato il manufatto, al fine di facilitare la circolazione stradale e per diminuire il numero delle barriere architettoniche;
 - i)** le occupazioni effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (onlus) qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs.03.07.2017,

- n.117, noto come “Codice del terzo Settore”;
- j)** le occupazioni effettuate da parte di un'impresa appaltatrice di lavori, da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune, atteso che in tale ipotesi l'occupazione del suolo da parte del privato consegue all'obbligo del Comune di consegnare all'appaltatore le aree occorrenti per l'esecuzione dell'opera appaltata;
 - k)** le occupazioni per le quali l'Amministrazione riconosca, con idoneo atto, la straordinaria importanza per la promozione anche turistica della città e/o l'elevato valore sociale, culturale, sportivo ed educativo, a condizione che il Comune sia co-organizzatore della attività collegata alle occupazioni; l'esenzione si applica anche alle attività di allestimento e rimozione, limitatamente ai giorni immediatamente antecedenti e successivi allo svolgimento della festa, per un massimo di 14 giorni complessivi;
 - l)** sono esonerati dall'obbligo coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico e le locali associazioni culturali, sociali, sportive, ricreative senza fini di lucro, purché l'area occupata non ecceda i m² 10 e che si protragga per un periodo non superiore a 24 ore;
 - m)** le occupazioni ubicate nelle zone colpite da calamità naturali, per le quali l'autorità competente ha richiesto lo stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225;
 - n)** le occupazioni effettuate da proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'art.17-septies della Legge 7 agosto 2012, n.134;
 - o)** occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - p)** occupazioni effettuate per la ricerca dell'esatta ubicazione dei servizi esistenti nel sottosuolo e propedeutiche alla conoscenza del sottosuolo stesso (avvisi di manomissione per assaggi);
 - q)** occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinematografiche, audiovisive e multimediali che scelgono la città di Grado come set, purché queste ultime siano di rilevanza per la promozione e valorizzazione della città, secondo la valutazione del Servizio competente e, in ogni caso, i set cinematografici;
 - r)** i manufatti di proprietà privata per la sosta delle biciclette, per i quali sia garantito un uso pubblico;
 - s)** soste fino a 60 minuti, realizzate da esercenti il commercio itinerante;
 - t)** addobbi durante festività civili o religiose, se installate nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità comunale;
 - u)** occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle dodici ore;
 - v)** occupazioni effettuate da artisti di strada (suonatori, funamboli, ecc.).
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione/autorizzazione, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'istanza di cui all'art.5.

Art. 41

Classificazione del Comune

A norma dell'art.43 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, il Comune di Grado, la cui popolazione residente al 31.12.2017 è di n.8.173 abitanti, rientra nella V classe

impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente Regolamento, in base alle classi meglio individuate nell'allegata "Zonizzazione tariffe".

Art. 42

Forme di gestione del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio può essere gestito direttamente dal Comune.
2. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è affidato in concessione, in base alla normativa vigente (D. Lgs n.50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

Art. 43

Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio, che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo di detto funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni cui sopra spettano al concessionario.

Art. 44

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico, per cause di forza maggiore o per sopravvenute esigenze di carattere pubblico, dà diritto al rimborso della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

Art. 45

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.
Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. L'area, da assoggettare a tassazione, viene calcolata sulla quantità di terreno occupata dalla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio

aereo (tenda, merci su espositori, ecc.) sulla base dell'unità di misura del metro quadrato.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura sul medesimo tratto di suolo pubblico, si terrà conto esclusivamente di quella più onerosa.
4. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D. Lgs. 15.11.1993 n.507, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati possono essere calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a m² 100, del 25% per la parte eccedente i m² 100 e fino a m² 1.000, del 10% per la parte eccedente i m² 1.000.

Art. 46 **Occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'allegato "Zonizzazione tariffe" e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

| OCCUPAZIONI PERMANENTI | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TIPOLOGIE | Tariffe in vigore fino al 31-12-2018 | | | Tariffe in vigore dal 01-01-2019 | | |
| | 1 [^] | 2 [^] | 3 [^] | 1 [^] | 2 [^] | 3 [^] |
| Occupazione ordinaria del suolo comunale | 17,56 | 15,49 | 13,43 | 23,00 | 21,00 | 18,00 |
| Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico | 5,85 | 5,16 | 4,48 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico | 5,27 | 4,65 | 4,03 | 7,00 | 6,50 | 5,50 |
| Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa | 8,78 | 7,74 | 6,71 | 12,00 | 10,50 | 9,00 |
| Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (*) | 2,63 | 2,32 | 2,01 | 7,00 | 6,50 | 5,50 |
| Passi costruiti direttamente dal Comune: superficie fino a m ² 9, soggetti a tariffa ordinaria intera, oltre m ² 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% | 8,78 | 7,74 | 6,71 | 12,00 | 10,50 | 9,00 |
| Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (**) | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 2,50 | 2,00 | 1,75 |
| Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti | 5,27 | 4,65 | 4,03 | 7,00 | 6,50 | 5,50 |
| Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata | 17,56 | 15,49 | 13,43 | 23,00 | 21,00 | 18,00 |

| SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO | Tariffe in vigore fino al 31-12-2018 | Tariffe in vigore dal 01-01-2019 |
|---|--|---|
| Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa con un minimo di 516,45 euro | Canone determinato ai sensi dell'art. 63 commi 2 lettera f), 3 e 4 del D. Lgs. 446/97 (come modificato all'art.18 comma 1 Legge 488/99) e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente | |
| | 1,03 | 1,50 |
| Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni | 25,82 | 34,00 |
| DISTRIBUTORI di CARBURANTE | | |
| Centro abitato | 30,99 | 40,50 |
| Zona limitrofa | 25,82 | 34,00 |
| Sobborghi e zone periferiche | 15,49 | 20,50 |
| Frazioni | 5,16 | 7,00 |
| DISTRIBUTORI AUTOMATICI di TABACCHI | | |
| Centro abitato | 10,33 | 13,50 |
| Zona limitrofa | 7,75 | 10,50 |
| Frazioni, sobborghi e zone periferiche | 5,16 | 7,00 |

(*) La tariffa viene applicata su tariffa ordinaria ridotta al 30%

(**) Tariffa ordinaria ridotta al 10%

3. Per le occupazioni permanenti, con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Per le occupazioni dei passi carrabili la tassa può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 47

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'allegato, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. In ogni caso, per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.
3. La tassa si applica in base alle seguenti tariffe giornaliere:

| OCCUPAZIONI TEMPORANEE | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TIPOLOGIE | | Tariffe in vigore fino al 31-12-2018 | | | Tariffe in vigore dal 01-01-2019 | | |
| | | 1 [^] | 2 [^] | 3 [^] | 1 [^] | 2 [^] | 3 [^] |
| Occupazione ordinaria del suolo comunale | | 1,03 | 0,83 | 0,67 | 1,70 | 1,35 | 1,10 |
| Occupazione ordinaria del suolo comunale Tariffa oraria | dalle 08:00 alle 24:00 | 0,93 | 0,73 | 0,67 | 1,50 | 1,20 | 1,10 |
| | dalle 24:00 alle 08:00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico | | 0,34 | 0,28 | 0,22 | 0,55 | 0,45 | 0,35 |
| Occupazioni con tende e simili | | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,35 |
| Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di spettacoli viaggianti | | 1,54 | 1,24 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 1,60 |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto | | 0,47 | 0,37 | 0,34 | 0,70 | 0,55 | 0,51 |
| Occupazioni realizzate da pubblici esercizi | | 0,52 | 0,41 | 0,33 | 0,85 | 0,70 | 0,55 |
| Pubblici esercizi dal 01 gennaio al 31 marzo e dal 01 ottobre al 31 dicembre | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,85 | 0,70 | 0,55 |
| Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune | | 1,03 | 0,83 | 0,67 | 1,70 | 1,35 | 1,10 |
| Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | | 1,03 | 0,83 | 0,67 | 1,70 | 1,35 | 1,10 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive | | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO | | Tariffe in vigore fino al 31-12-2018 | | | Tariffe in vigore dal 01-01-2019 | | |
| Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore ai 30 giorni | fino a km lineare | 129,11 | | | 207,00 | | |
| | superiore al km lineare | 194,00 | | | 311,00 | | |
| Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata superiore ai 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure: del 30% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni | fino a km lineare | 167,87 | | | 269,00 | | |
| | superiore al km lineare | 252,20 | | | 404,00 | | |
| del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni | fino a km lineare | 193,50 | | | 310,00 | | |
| | superiore al km lineare | 291,00 | | | 466,00 | | |
| del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni | fino a km lineare | 258,22 | | | 457,00 | | |
| | superiore al km lineare | 388,00 | | | 621,00 | | |

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.
5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.
Qualora le tende siano poste a copertura di banchi vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse, eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
6. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee.
7. Per le occupazioni con "autovetture di uso privato", realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa applicata è quella di base.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive e da associazioni senza fini di lucro, come da elenco del Ministero, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.
10. L'eventuale prolungamento dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre il periodo originariamente autorizzato (cd. proroga), consegue ad una autorizzazione "ex novo".
Ne discende che, ai fini del calcolo della tassa e dell'eventuale applicazione delle percentuali di riduzione previste nei commi 1 e 8 dell'art.45 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione non sono cumulabili tra loro e, quindi, la tassa sarà determinata sulla base della rispettiva durata.

Art. 48

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono tassate forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in complessive 129,11 (centoventinove,undici) euro per km lineare o frazione.
2. Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.
3. Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di 25,82 (venticinque,ottantadue) euro indipendentemente della effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 49

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni previste nell'articolo precedente, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente in 129,11 (centoventinove,undici) euro per quelle comprese fino ad un km lineare di durata non superiore a 30 giorni, mentre per quelle superiori la tassa è aumentata del 50%.
2. Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a 30 giorni, ma inferiori a 90 giorni, la tassa è aumentata del 30%.
3. La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, e del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

Art. 50

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.
2. La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune, o dall'affidatario del servizio di riscossione, e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del contribuente, compreso il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione;
 - c) la superficie occupata;
 - d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - e) la misura della tariffa corrispondente;
 - f) l'importo complessivo dovuto.
3. Nei termini di cui al primo comma del presente articolo, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.
5. Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio.
Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto

modulo, mediante versamento diretto.

Art. 51 **Accertamenti**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa, si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D. Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni.

Art. 52 **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, la cartella di pagamento, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992 n°546.

Art. 53 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura dell'interesse legale vigente.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno dell'avvenuto versamento.

Art. 54 **Importi minimi**

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore 10,00 (dieci/00) euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Per i versamenti volontari e le riscossioni l'importo minimo è fissato in 1,00 (uno/00) euro.

Art. 55 **Restituzione della tassa e del canone**

La revoca, modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione, non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa pagata in anticipazione.

Art. 56

Sanzioni

1. Chiunque occupi spazi ed aree pubbliche ed equiparate senza la prescritta autorizzazione ovvero, senza osservare le prescrizioni imposte dall'Autorità comunale, è punito con una sanzione amministrativa da 75,00 (settantacinque/00) a 450,00 (quattrocentocinquanta/00) euro, ferme restando la sanzioni previste dall'art.20, commi 4 e 5, del Codice della Strada.
La contestazione della violazione comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgs. 507/93.
Sulle somme dovute a titolo di tassa, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente da calcolarsi a giorni.
3. La sanzione amministrativa è irrogata separatamente dall'imposta non dichiarata o dovuta.
Nel verbale dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.
4. La terza violazione nell'anno solare, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, comporta la revoca della autorizzazione, che non potrà più essere ottenuta fino all'anno successivo.
L'occupazione abusiva, realizzata a seguito di autorizzazione revocata alla terza violazione, è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.
La contestazione della violazione comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 57

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 58

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento, ad esclusione delle Norme del Piano Regolatore Generale Comunale e dei Piani Attuativi.

Art. 59

Norme transitorie

1. Sono fatte salve le autorizzazioni/concessioni e le installazioni esistenti, alla data di approvazione del presente Regolamento, fino alla loro naturale scadenza.
Le occupazioni già rilasciate possono inoltre essere adeguate al presente Regolamento, a seguito di richiesta da parte dei soggetti interessati.
2. L'obbligo di adeguamento alla tipologia di espositore merci, di cui all'art.15 comma 2, ed il rispetto della superficie massima di occupazione, pari a m² 2,00, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

Art. 60

Rinvio dinamico

I riferimenti normativi di cui al presente Regolamento e allegati sono da interpretare in modo dinamico e si aggiornano automaticamente con l'aggiornamento normativo.


Art. 61

Entrata in vigore


Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Le nuove tariffe si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.

ZONIZZAZIONE TARIFFE



Allegato ad art.15, comma 2



→ MAX 60 cm ←

→ MAX 60 cm ←

↑
MAX 160 cm
↓

↑
MAX 160 cm
↓

→ MAX 60 cm ←

| SINTESI | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| TIPOLOGIA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE | | Ubicazione | | | Tipo provvedimento |
| | | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | TP - PM |
| Dehors | I dehors saranno disciplinati ed approvati con apposito PIANO | - | - | - | - |
| Pedane | Sono da intendersi quelle non collegate a dehors | SI | SI | SI | TP PM |
| Fioriere e Elementi di Arredo Urbano | Sono da intendersi quelli non collegati a dehors | SI | SI | SI | TP PM |
| Giochi per bambini | dondolanti e simili | Vedasi Nota | SI | SI | TP |
| Paraventi | Sono da intendersi quelli non collegati a dehors | SI | SI | SI | TP PM |
| Chioschi | Sono da intendersi i chioschi di vendita, le edicole e manufatti simili non collegati a dehors | Vedasi Nota | SI | SI | TP PM |
| Espositori di Mercì | Espositori con una occupazione max (merci incluse) di 2,0 mq. | Vedasi Nota | SI Max 2 | SI Max 2 | TP |
| Griglie e Intercapedini | | SI | SI | SI | PM |
| Tende aggettanti | Sono da intendersi quelle di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali | SI | SI | SI | PM |
| Gallerie Sotterranee | | SI | SI | SI | PM |
| Altre | Altre tipologie (ad esempio, portabici, pensiline bus, stalli per autovetture su aree a ciò destinate, tappeti, ecc.) | Da valutare | Da valutare | Da valutare | TP PM |
| OCCUPAZIONI DISCIPLINATE ANCHE DA ALTRI STRUMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI | | | | | |
| Banchetti | I banchetti di beneficenza, umanitari, raccolta firme, politici, ecc. sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Urbana che assorbe anche ogni autorizzazione di OSP | | | | |
| Manifestazioni (in materia di commercio e fiere, spettacoli viaggianti, finalità istituzionali e umanitarie, pubblico spettacolo, sport, cultura, turismo, pubblicità, ecc.) | Le manifestazioni sono disciplinate dal TULPS e dalle altre normative in materia e i provvedimenti rilasciati assorbono anche ogni atto relativo alla OSP. | | | | |
| Venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, | Le attività sono disciplinate dai regolamenti in materia di commercio e i provvedimenti rilasciati assorbono anche ogni atto relativo alla OSP. | | | | |
| Cantieri Stradali | Le concessioni/autorizzazioni di cui al CAPO II sono rilasciate ai sensi del Codice della Strada e i provvedimenti rilasciati assorbono anche ogni atto relativo alla OSP. | | | | |
| Passi Carrabili | Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate ai sensi del Codice della Strada e i provvedimenti rilasciati assorbono anche ogni atto relativo alla OSP. | | | | |
| Impianti Pubblicitari | Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate ai sensi del Codice della Strada e i provvedimenti rilasciati assorbono anche ogni atto relativo alla OSP. | | | | |
| Attraversamenti della sede stradale | Le concessioni/autorizzazioni di cui al CAPO II sono rilasciate ai sensi del Codice della Strada e i provvedimenti rilasciati assorbono anche ogni atto relativo alla OSP. | | | | |
| ABBREVIAZIONI | | | | | |
| OSP | Occupazione di spazi ed aree pubbliche | | | | |
| TP | Occupazione temporanea → AUTORIZZAZIONE | | | | |
| PM | Occupazione permanente → CONCESSIONE | | | | |
| TULPS | Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza | | | | |

Nota: le fattispecie non potranno essere collocate all'interno del CASTRUM come identificato graficamente nell'allegato 2.

ALLEGATO 2



Perimetro Castrum

